



Rivista N°: 3/2015
DATA PUBBLICAZIONE: 03/04/2015

AUTORE: Luigi D'Andrea *

I BENI COMUNI NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE: NOTE INTRODUTTIVE **

1. *L'attualità dei beni comuni: notazioni introduttive.* – 2. *La nozione di beni comuni e la relativa classificazione.* – 3. *La funzionalità dei beni comuni all'effettiva tutela dei diritti fondamentali.* – 4. *I beni comuni e la dialettica tra sfera pubblica e sfera privata.* – 5. *I beni comuni ed il paradigma proprietario.* – 6. *I beni comuni nella prospettiva costituzionale. Conclusioni.*

1. L'attualità dei beni comuni: notazioni introduttive

Nel corso degli ultimi anni, la tematica rappresentata dai beni comuni si è venuta configurando come una categoria di grande attualità, se non in “irresistibile ascesa”¹. Senza dubbio, il marcato interesse per i beni comuni, per la loro specifica individuazione, per gli strumenti della loro protezione, per le forme della loro gestione si lascia spiegare in ragione della posizione strategica che la questione dei beni comuni occupa, essendo collocata esattamente al punto d'incrocio di molteplici problematiche di rilevante (e talora scottante) attualità: “dall'irrompere del dramma ambientale e del riscaldamento climatico al manifestarsi delle conseguenze della globalizzazione sregolata, con i suoi esiti di mercificazione esasperata e di privatizzazione estesa generati dal trentennale ciclo neoliberista, all'esplosione della generalizzata potenza distruttiva della crisi economico-finanziaria globale, più grave di quella del 1929”². Naturalmente, molteplici sono le manifestazioni di tale significativa attualità: è sufficiente qui ricordare che all'acqua appunto come “bene comune” si riferiva il *referendum* pro-

* Ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli Studi di Messina — dandreal@unime.it

** Il presente scritto è destinato agli *Scritti in onore di Francesco Gabriele*.

¹ S. NESPOR, *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, in www.federalismi.it

² In questi termini L. PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma, 2012, 3. Secondo M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 9, la lotta per i beni comuni “dà voce all'insoddisfazione e all'insofferenza per quelle politiche pubbliche [neoliberiste] che hanno generato l'attuale crisi di fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politica”.

mosso dal *Forum italiano dei movimenti per l'acqua* e celebrato (e approvato con largo margine) il 12-13 giugno 2011³; che lo stesso 2011 è stato definito da un autorevole studioso, nonché protagonista della scena pubblica, come Stefano Rodotà, "l'anno (anche) dei beni comuni"⁴; che con decreto del Ministro della Giustizia del 21 giugno 2007 il Governo Prodi ha istituito un Commissione, presieduta appunto da Stefano Rodotà, che prefigurasse una novella del codice civile che desse adeguatamente spazio ai figura dei beni comuni⁵; né è mancato chi si è spinto a sostenere che i beni comuni marcano un passaggio epocale, presentandosi come "il futuro, il nuovo asse di una trasformazione totale che investe lo stile di vita, i rapporti sociali, la struttura economica, le forme giuridiche"⁶.

Ma l'indubbia attualità della categoria non si converte certo in palmare evidenza della stessa, e neppure in sufficiente chiarezza dei relativi contorni concettuali. Piuttosto, la nozione di "beni comuni" si caratterizza per una formidabile complessità, o meglio per una irriducibile ambiguità, largamente evidenziata dalla dottrina che ne ha delineato la fisionomia⁷. Na-

³ Sulla complessa problematica riguardante la gestione delle risorse idriche, v., tra gli altri, R. BRIGANTI, *Il diritto all'acqua tra tutela dei beni comuni e governo dei servizi pubblici*, Napoli, 2012.

⁴ In *Il valore dei beni comuni*, in *La Repubblica*, 5 gennaio 2012.

⁵ La Commissione presieduta dal prof. Stefano Rodotà era stata istituita "per l'elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Libro III del Codice civile nonché di altre parti dello stesso libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinamentale del diritto della proprietà e dei beni"; la Commissione Rodotà ha concluso i suoi lavori nel febbraio 2008 con la stesura di una *Proposta di articolato* [reperibile, insieme ad una sintesi della *Relazione di accompagnamento al Disegno di legge delega*, anche in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 161 ss.], che tuttavia non ha avuto alcun seguito, travolta dall'anticipata fine della legislatura.

⁶ Così v. A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in *www.costituzionalismo.it*, n. 3/2013, 1, la quale conclude osservando che "il loro fascino è potente: sono la sintesi di un modo più umano e vivibile, la bandiera di chi vuole un *altro* futuro, il linguaggio del cambiamento".

⁷ Al riguardo, significativa è la secca definizione della categoria suggerita da M. BARBERIS, *Tre narrazioni sui benicomuni*, in *Ragion pratica*, n. 41/2013, 381, secondo la quale essa si presenta come "un abracadabra": ed infatti propone di scrivere "benicomuni", "tutt'attaccato", l'"approssimativa traduzione dell'inglese 'commons'", osservando ancora che "le classificazioni dei beni-comuni, a loro volta, sono così casuali da ricordare l'ormai eteroclita tipologia degli animali inventata da Jorge Luis Borges e resa famosa da Michel Foucault". Tra gli altri, M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., 17 e 18, riconosce l'"estrema eterogeneità delle situazioni in cui il sintagma è attualmente usato", sicché si deve ritenere "impossibile ricondurre alle diverse categorie uno statuto giuridico generale del comune". Ed in proposito non poteva mancare qualche studioso (precisamente, E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari, 2013, VIII) che richiamasse la suggestiva metafora della "notte in cui tutte le vacche sono nere". Deve peraltro segnalarsi che l'autore del "manifesto benecomunista" (U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2012, 53) riconosce senza riserve "l'estrema ampiezza e flessibilità della nozione, ed anche la difficoltà di racchiuderla nelle tradizionali classificazioni giuridiche (beni, o servizi?) e politiche (destra o sinistra?)", ed invita ad ammettere apertamente che i beni qualificati comuni "resistono ad una concettualizzazione teorica scompagnata dalla prassi", in quanto "divengono rilevanti in quanto tali soltanto se accompagnano la consapevolezza teorica della loro legittimità con una *prassi di conflitto* per il riconoscimento di certe relazioni qualitative che li coinvolgono. In altri termini, i beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche ontologiche, oggettive o meccaniche che li caratterizzerebbero, ma da contesti in cui divengono rilevanti in quanto tali". In disparte ogni considerazione critica relativa alla sostenibilità di una simile posizione sul terreno propriamente teorico, mi pare difficilmente revocabile in dubbio la sua inutilizzabilità nell'ambito giuridico, tanto riguardo alla *legis latio*, quanto riguardo alla *legis executio*.

turalmente, proprio simili connotati della tematica in esame non possono che tradursi nell'esigenza di ulteriori e più approfondite riflessioni critiche, così da moltiplicare gli sforzi volti ad approdare ad una convincente (e condivisa) ricostruzione teorica della stessa; ed al riguardo conviene qui osservare come ad una simile riflessione dottrinale non possono che concorrere una molteplicità di saperi (economia, sociologia, storia, filosofia ...) e di competenze giuridiche specialistiche (privatistiche, amministrativistiche, teorici generali ...)⁸, tra le quali non può e non deve mancare il significativo apporto dei cultori della scienza costituzionalistica, fin qui tuttavia relativamente defilati nel dibattito relativo ai beni comuni⁹. Ed è appena il caso di rilevare come il presente contributo intenda muovere appunto in tale direzione, tentando di inquadrare e conformare la categoria in esame entro le coordinate del sistema costituzionale.

2. La nozione di beni comuni e la relativa classificazione.

Dunque, il primo dato che emerge con nettezza da tutte le riflessioni dottrinali (quale che ne sia il profilo disciplinare) riguardanti i beni comuni è costituito dalla accentuata molteplicità, nonché dal carattere marcatamente eterogeneo, dei beni che nell'ambito di tale etichetta vengono usualmente ricompresi: basti qui ricordare che sono stati considerati beni comuni l'acqua, l'aria, la scuola, l'università, la conoscenza, la cultura, la sanità, la poesia, il lavoro, la democrazia, la legalità, il paesaggio, il clima, *internet* (o l'accesso ad esso), le realizzazioni dell'intelletto, il genoma¹⁰... Per orientarsi nella fitta ed intricata giungla abitata da elementi e fenomeni che la riflessione dottrinale ha fin qui classificato come "beni comuni"¹¹, può essere forse utile riportare la "mappa concettuale" recentemente proposta da V. Cerulli Irelli e L. De Lucia¹², alla stregua della quale si possono individuare quattro ambiti. Nel primo ambito si collocano "interessi e valori, a loro volta perseguibili attraverso politiche pubbliche che necessariamente (anche sulla base di vincoli costituzionali) fanno capo agli organi di governo della collettività"¹³: si considerino beni quali la salute, l'istruzione, le politiche sul lavoro, e, più in generale, i diritti sociali. In un secondo ambito si rinvencono taluni beni immate-

⁸ Interessante si presenta il tentativo di dialogo tra prospettiva giuridica e prospettiva economica relativamente ai beni comuni recentemente offerto da G. DALLERA, *La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 88 ss., da A. MASSARUTTO, *Il dovere di avere doveri. I "beni comuni" e la "scienza triste"*, in *Ragion pratica*, n. 41/2013, 361 ss., e da L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, in *Pol. dir.*, 2014, 253 ss.

⁹ Secondo U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., VII, "la questione dei beni comuni non può non avere valenza costituzionale".

¹⁰ Sulla complessa ed affascinante problematica costituita dal genoma come bene comune, v. L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, cit., 283 ss.

¹¹ Sicché L. PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, cit., 11, discorre di "intrinseca 'smisuratezza' della questione dei beni comuni, smisuratamente dilatata e dilatante", associata alla "potenziale 'indistinzione' (concettuale ed analitica)" degli stessi beni.

¹² V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, 6 ss.

¹³ *Ibidem*.

riali, che hanno assunto nelle società contemporanee, e che tuttavia sono oggetto di proprietà intellettuale o comunque di tentativi di appropriazione a fine di lucro (alcune tecnologie, come il *software*, immagini di opere d'arte, la conoscenza e l'accesso alla cultura, le formule di farmaci necessari per curare gravi patologie a carattere pandemico, lo stesso genoma umano)¹⁴. Al terzo ambito appartengono le "cose in senso giuridico"¹⁵, che si presentino funzionali all'esercizio di diritti fondamentali ed al libero sviluppo della persona umana: di esse deve essere assicurata la fruizione collettiva, a prescindere dalla tradizionale distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata¹⁶. Infine, nel quarto ambito si collocano "la porzione di spazio fisico (la sua morfologia e le sue qualità) in cui le collettività sono insediate e vivono: il territorio (e lo spazio urbano), il paesaggio e l'ambiente"¹⁷: evidentemente, il problema cui l'inserimento di tali beni nella categoria in esame risulta connesso è rappresentato dall'"assetto complessivo del contesto urbano", che non riguarda soltanto la "contrapposizione alla logica della proprietà fondiaria", ma anche "l'aspirazione a un equilibrio funzionale del tessuto insediativo"¹⁸.

Dalla classificazione adesso proposta, e dall'elenco (peraltro non esaustivo) di beni riconosciuti come comuni dalla dottrina che fin qui si è dedicata alla ricostruzione della categoria in esame, ne risulta evidente non soltanto l'impressionante novero, ma anche (e ancor di più) la marcata eterogeneità. Nell'amplissimo spazio ideale individuato da tale locuzione trovano pieno diritto di cittadinanza cose in senso giuridico, oggetto di diritti reali intestati a specifici soggetti di diritto, beni che già nell'elaborazione dei giuristi romani (e segnatamente da Marciano, nel terzo secolo d. C.)¹⁹ si presentavano come insuscettibili di appropriazione soggettiva (le *res communes omnium*, come l'aria), valori oggettivi e – per così dire – "globali" (cioè risultanti dalla combinazione e dalla sintesi di una molteplicità di interessi, come l'ambiente ed il paesaggio), diritti soggettivi (e, più in generale, situazioni giuridiche giuridicamente garantite), come la salute, l'istruzione, l'accesso alla rete telematica. Pur ribadito il carattere ampio ed eterogeneo della categoria in esame, è possibile enucleare – a mio sommo parere – due elementi che della stessa si pongono quali cardini, idonei a delinearne il nucleo duro concettuale.

¹⁴ *Ivi*, 7 s.

¹⁵ Definite da S. PUGLIATTI, voce *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1965, 19, come "parti del mondo esterno utili a soddisfare un interesse umano, individuale o collettivo".

¹⁶ V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, cit., 8 ss.

¹⁷ *Ivi*, 10 s.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ "Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit" (Inst. 2.1 pr); e segue: "Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare" (Inst. 2.1.1): tale passo delle *Istituzioni* giustiniane è riportato in L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, cit., 259.

3. La funzionalità dei beni comuni all'effettiva tutela dei diritti fondamentali.

In primo luogo, si deve considerare centrale nella fisionomia dei beni comuni la relazione di strumentalità con l'esercizio dei diritti fondamentali e con il libero sviluppo della persona umana²⁰. Il nesso tra la dignità della persona ed i beni comuni è talmente stretto e co-essenziale alla tutela della prima ed alla definizione dei secondi che uno dei principali sostenitori della teoria dei beni comuni (di cui ha elaborato "un manifesto") ha ritenuto di ravvisare una relazione qualitativa tra persona e bene comune, di tale portata da risultare addirittura idonea a superare la logica illuministica che "separa nettamente il soggetto dall'oggetto": ciò significa che "noi non 'abbiamo' un bene comune (un ecosistema, dell'acqua), ma in un certo senso 'siamo' (partecipiamo del) bene comune (siamo acqua, siamo parte di un ecosistema urbano e rurale)"²¹. All'audace proposta teorica adesso fedelmente riportata si avrà modo di riferirsi criticamente tra breve. Tornando al nesso funzionale tra diritti inviolabili e beni comuni, è appena il caso di rilevare come esso collochi la categoria dei beni comuni ben all'interno dell'universo del costituzionalismo moderno e contemporaneo; anzi, al cuore di quest'ultimo, il quale, secondo l'art. 16 della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789), precisamente nella garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, oltre che nel principio di separazione dei poteri, trova il suo irrinunciabile ed indisponibile nucleo duro. E non casualmente proprio uno degli studiosi più impegnati nell'elaborazione dottrinale (ed anche politico-normativa, come si è già accennato) relativa ai beni comuni, quale Stefano Rodotà, ha posto in evidenza come nel sistema costituzionale si sia verificato un processo di autentica "costituzionalizzazione della persona", in ragione della "piena assunzione nell'ordine costituzionale" delle diverse relazioni sociali e condizioni materiali di vita che concretamente connettono e manifestano la persona umana²².

Il secondo elemento che costantemente è dato riscontrare nel discorso dottrinale relativo ai beni comuni, e che di questi ultimi determina l'intima fisionomia ed il relativo statuto giuridico, è rappresentato dall'assoluta centralità che assume la questione del godimento effettivo del bene, della sua fruizione concreta (ed in condizioni di eguaglianza), che finisce per lasciare in ombra, se non in una condizione di pratica irrilevanza, la problematica della

²⁰ La già menzionata Commissione Rodotà, nel contesto della distinzione dei beni in beni comuni, beni pubblici e beni privati, ha definito beni comuni quelle "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona" e che perciò "devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future" (art. 1, comma III, lett. c) della *Proposta di articolato*).

²¹ U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2012, 52. Una serrata critica al "manifesto" elaborato da U. Mattei è in E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari, 2013, ad avviso del quale tale manifesto prefigura "nella migliore delle ipotesi, un viaggio verso il nulla che presto si rivelerà tale salvo che per qualche leader e/o ideologo che, al momento opportuno, saprà riciclarsi in fretta; nella peggiore, nel caso cioè che la 'teoria' dovesse diventare 'pratica', consolidandosi in istituzioni sociali, una vita comunitaria che ci riporterebbe a esperienze politiche consegnate alla storia" (*ivi*, VII).

²² S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, 25.

titolarità formale (dunque, della proprietà) del bene²³. In una delle (poche) pronunzie giurisprudenziali relative ai beni comuni, la Corte di cassazione osserva che “disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l’ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati [...] là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, ‘comunE, vale a dire, prescindendo dal titolo, di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi dei cittadini’²⁴. Dunque, la categoria dei beni comuni, per un verso, tende – per così dire – a porre il fuoco dell’attenzione sul momento dell’esercizio del diritto, dell’effettivo godimento del bene rispetto alla questione dell’astratta titolarità dei diritti, e, per altro verso, induce a privilegiare la dimensione dell’effettività in ordine alla soddisfazione (in condizioni di eguaglianza) degli interessi e delle esigenze dei cittadini rispetto alle categorie ed alle classificazioni rilevanti in seno alla sfera giuridico-formale²⁵. E non è necessario sottolineare lo stretto nesso ravvisabile tra la centralità riconosciuta al profilo funzionale e la peculiare (si direbbe preferenziale) attenzione accordata al livello fattuale: entrambe le prospettive spingono in direzione del riconoscimento della cruciale rilevanza della concreta protezione assicurata ai bisogni ed agli interessi dei cittadini²⁶. A mio avviso anche da tale punto di vista ci si colloca ben all’interno dell’universo rappresentato dal costituzionalismo contemporaneo ed in piena conformità – direi – con la “logica” complessiva del modello di Stato costituzionale, che del costituzionalismo contemporaneo si configura come la più matura forma di positivo invero istituzio-

²³ Ad esempio, v. A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione*, cit., 8, secondo la quale “forse il nocciolo della definizione, che invero pare difficile trovare, sta tutta nella titolarità e nel regime (inteso in specie come modalità di utilizzo e di gestione) dei *Commons* e sono questi gli elementi che sostanziano il bene comune e ci dicono cos’è. La nozione di bene comune pare annodarsi intorno al suo obiettivo (la salvaguardia e la fruizione comune) e alle modalità per raggiungerlo. [...] Detto altrimenti, è la funzione nel concetto di bene comune ad essere centrale, donde la rilevanza del *come* il beni comuni possono assolvere alla funzione, ovvero la centralità del discorso sulla loro gestione”.

²⁴ In questi termini Corte Cass., Sez. Unite civ., 14 febbraio 2011, n. 3665, annotata da S. LIETO, “*Beni comuni*”, *diritti fondamentali e Stato sociale. La Corte di cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica*, in *Pol. dir.*, 2011, 2 ss.

²⁵ Rileva F. RINALDI, *Proprietà privata, beni pubblici e “beni comuni”*, in [www.dirittifondamentali](http://www.dirittifondamentali.it) (28/10/2014), 45, che “il ‘campo di battaglia’ dei *beni comuni* è la loro *concretizzazione*, da intendersi come ‘pratica quotidiana garantita da una precisa strategia e un effettivo impegno anche economico degli Stati, del mondo produttivo (delle imprese multinazionali in particolare) e della generalità dei cittadini’” [l’espressione conclusiva è tratta da C. AMIRANTE, *I diritti umani tra dimensione normativa e dimensione giurisdizionale?*, in L. D’AVACK (a cura di), *Sviluppo dei diritti dell’uomo e protezione giuridica*, a cura di L. D’Avack, Napoli, 2003].

²⁶ Sull’esigenza di muovere in direzione di un “diritto pubblico funzionale-sociale”, v. A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Roma-Bari, 2013, 45 ss.

nale²⁷: tale modello ordinamentale, per ragioni riconducibili al ruolo dominante assunto dai principi fondamentali, cioè dai fattori di legittimazione sostanziale delle comunità politiche positivizzati all'interno delle relative Carte costituzionali, per un verso esige un'incessante (e circolare) dialettica tra sfera giuridico-formale e dimensione fattuale; per altro verso, e conseguentemente, tende a dislocare il baricentro dell'organizzazione dei pubblici poteri entro il perimetro delle attribuzioni degli organi di *legis executio* piuttosto che dei soggetti di *legis latio* (come accadeva nel modello di Stato legislativo, caratteristico dell'inizio del '900). Non è dato in questa sede dire di più al riguardo²⁸: è sufficiente ai nostri fini porre in evidenza la stretta afferenza ai sistemi costituzionali del nostro tempo delle due coordinate intorno alle quali si vengono dipanando, nell'ambito della riflessione dottrinale e del più ampio dibattito pubblico, le pur diverse e variegate "narrazioni" relative ai beni comuni²⁹.

4. I beni comuni e la dialettica tra sfera pubblica e sfera privata.

Se è vero che alle due coordinate intorno alle quali, a mio sommosso parere, si viene plasmando la fisionomia dei beni comuni (la strumentalità all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la centralità dell'effettivo godimento dei beni, e dunque della concreta soddisfazione degli interessi dei cittadini) può – anzi, *deve* – riconoscersi pieno diritto di cittadinanza negli ordinamenti costituzionali contemporanei, pure merita di essere segnalata una marcata difficoltà in cui ci si imbatte allorché si tenta di concretamente "ambientare" la categoria in esame nelle loro trame normative ed all'interno delle dinamiche (non solo giuridiche, anche politiche ed economico-sociali) che ne segnano e ne qualificano i processi di positivo inveramento. Infatti, anche per toni decisamente "epocali", se non addirittura "millenaristi", che non di rado li hanno connotati, i discorsi elaborati da quanti esaltano la centralità, tanto sul terreno politico-sociale quanto sul piano propriamente giuridico, dei beni comuni (i c.d. "benecomunisti")³⁰ frequentemente sono stati caratterizzati, come si è già avuto modo di anticipare, da un approccio marcatamente "unilaterale" rispetto alle dialettiche (spesso peraltro

²⁷ Sul modello di Stato costituzionale, si segnala soltanto P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, Roma, 2005, e, nella letteratura italiana, l'ormai classico G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992.

²⁸ Per un più ampio svolgimento delle notazioni, rapidamente riassunte nel testo, riguardanti la fisionomia complessiva degli ordinamenti costituzionali del nostro tempo, sia consentito rinviare a L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005, 216 ss. (ma *passim*).

²⁹ M. BARBERIS, *Tre narrazioni sui benicomuni*, cit., 381 ss.

³⁰ Salvo mio errore, il termine è adottato (quale "orrido neologismo") da E. VITALE, *Contro i beni comuni*, cit., IX. M. BARBERIS, *op.cit.*, 384, ritenendo tale termine "orribile, ridicolo e neogotico", suggerisce di qualificare siffatta "narrazione", connotata da un'esaltazione mitologica del "comune", come "neocomunista", ed include in tale filone, oltre alla proposta avanzata nel già citato "manifesto" di U. Mattei, la ricostruzione offerta da M. HARDT – A. NEGRI, *Comune. Oltre il privato e il pubblico* (2009), Milano, 2010, insieme ad un "certo messianismo populista del Movimento Cinque Stelle".

declinate dalla tradizione in forme dicotomiche)³¹ che hanno strutturato e modellato i sistemi giuridici della modernità (fatto/diritto; pubblico/privato; soggetto/oggetto; Stato/società civile); e perciò non risulta certo agevole assumere una simile “logica” complessiva nell’ambito di sistemi giuridici alla cui fisionomia appartiene un’ineludibile esigenza di equilibrio (tra valori confliggenti, certo; ma anche tra fatti e norme, tra istituzioni pubbliche e società civile, tra pubblico e privato, tra livelli territoriali di governo, tra poteri dello Stato ...). Non mi sembra affatto agevole, ad esempio, ricondurre entro le coordinate dell’ordinamento costituzionale la tesi, ricorrente nei discorsi di quanti esaltano la centralità dei beni comuni, secondo la quale si dovrebbe superare non la contrapposizione, ma piuttosto la stessa *distinzione* tra pubblico e privato, in favore di un ruolo dominante da riconoscere al “comune”, vale a dire ad una dimensione che direttamente si riferisce non all’ente pubblico quale esponente della comunità dei cittadini, quanto piuttosto alla collettività civile in quanto tale. Naturalmente, la prima (e davvero gigantesca ...) difficoltà che deve affrontare chi intenda sostenere una simile prospettiva è costituita dall’esigenza di individuare la collettività di riferimento³², di definirne i confini, la conformazione complessiva e le articolazioni interne, oltre che le regole di inclusione ed esclusione³³: a tacer d’altro, pressoché ineludibile si presenta la contraddizione tra la tendenza a limitare l’estensione della comunità chiamata a partecipare alla gestione dei beni comuni secondo moduli orizzontali e non verticistici, conformemente al modello della

³¹ “Nel processo di ordinamento e di organizzazione del proprio campo d’indagine ogni disciplina tende a dividere il proprio universo di enti in due sottoclassi che sono reciprocamente esclusive e congiuntamente esclusive. Per designare il prodotto di questa operazione, che è un’operazione di classificazione, uso l’espressione ‘grande dicotomia’: così N. BOBBIO, *La grande dicotomia* (1974), in *Id.*, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, pref. di M.G. Lozano, Roma-Bari, 2007, 122.

³² A conferma dell’assoluta centralità che deve annettersi alla questione dell’individuazione della collettività, basti considerare che nella prospettiva “benecomunista” si instaura una relazione di tipo circolare tra la comunità stessa ed i beni comuni: “la comunità si definisce in ragione dei legami sociali di solidarietà che esistono o dovrebbero instaurarsi in relazione alla fruizione del bene comune” (M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., 21); tra gli altri, anche U. MATTEI (*Beni comuni. Un manifesto*, cit., 54) invita a cogliere “gli inestricabili nessi [dei beni comuni] con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad essa contigue o che ad essa si sovrappongono”.

³³ Ammonisce E. VITALE (*Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, cit., 39) a considerare che “dietro l’apparenza della comunità di liberi ed eguali che vivono in spirito di fratellanza e prendono decisioni all’unanimità o quasi dopo approfondita discussione, finora si sono manifestate comunità reali spesso innervate dalla gerarchia e dalla sottomissione, dominate dagli ‘anziani’ o dai ‘cacicchi’; luoghi in cui, sotto le pretese della consuetudine, degli usi e costumi ancestrali, si consumano pesanti discriminazioni. Comunità in cui la commistione tra politica, morale e religione è la regola. Il dissenso – frutto del pensiero critico che sta giustamente a cuore a Mattei – turba la concordia che deve regnare nelle comunità. E la concordia, la sterilizzazione del conflitto fondato sulla pluralità di interessi e ragioni, è quella imposta dall’aristocrazia interna alla comunità”. Denuncia i rischi di “appropriazione privatistica” connessi ad una “rimozione dello statuto pubblico” dei beni comuni, e, più in generale, i “rischi di ri-feudalizzazione” ed i “vari aspetti *oscuri* nelle spinte all’autorganizzazione della società civile” che provengono “dallo smarrimento del principio di terzietà della mediazione istituzionale e dal deperimento della ‘sfera pubblica’” anche L. PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, cit., 115; rilievi critici di analogo ordine mi pare avanzi anche A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione*, cit., 13.

democrazia partecipativa³⁴, e l'istanza di garantire sul terreno dell'effettività l'universale e paritario godimento di beni che, come i beni comuni, si caratterizzano precisamente per la loro funzionalità all'esercizio dei diritti fondamentali ed al libero sviluppo della persona umana³⁵. Né la difficoltà di individuare i confini della comunità di riferimento si pone soltanto lungo la coordinata – per così dire – “spaziale”, costantemente presentandosi in seno alla riflessione dottrinale relative ai beni comuni la richiesta di salvaguardare anche il “diritto” delle generazioni future di disporre e goderne, secondo una prospettiva “temporale” (o, se si vuole, intergenerazionale)³⁶.

Ma, in disparte tali questioni – evidentemente, di definizione tutt'altro che agevole –, mi sembra che, almeno dal punto di vista del sistema costituzionale, non sia condivisibile proprio la proposta di “rimuovere” – o, se si preferisce, di superare – la polarità dialettica tra pubblico e privato, in favore di una “monopolistica” (e pericolosamente incline ad un'attitudine totalizzante ...) centralità della dimensione “comune”³⁷. Non soltanto non si può in alcun modo ignorare che la dicotomia pubblico/privato si presenta ben radicata nel pensiero giuridico-politico occidentale, essendo espressamente formulata già in due celebri

³⁴ Informa una vera antesignana degli studi sui beni comuni, nonché premio Nobel per l'economia nel 2009, come E. OSTROM [*Governare i beni collettivi* (1990), Venezia, 2006, 44] che nei suoi studi si è concentrata sull'utilizzo delle risorse collettive da parte di piccole comunità, di dimensioni variabili da 50 a 15.000 persone, dovendosi ravvisare in tale ridotta estensione una non secondaria condizione di un'efficace ed efficiente gestione cooperativa e partecipata. Sulle forme che può assumere la democrazia partecipativa nella gestione dei beni comuni v. A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, cit.

³⁵ Osserva U. MATTEI (*Beni comuni. Un manifesto*, cit., 60 s.) che occorre “studiare ed elaborare strutture di governo partecipato e autenticamente democratico, capaci di attrarre gli amministratori più motivati, incentivarne il perseguimento di una logica transnazionale e transgenerazionale, quale quella ecologica, e controllarne l'operato esercitando il diritto fondamentale all'accesso da parte di tutti”.

³⁶ Basti qui ricordare che nel già citato art. 1, III comma, lett. c) della *Proposta di articolato* licenziata dalla Commissione Rodotà si prevedeva che i beni comuni venissero salvaguardati dall'ordinamento giuridico “anche a beneficio delle generazioni future”; e nella relativa *Relazione di accompagnamento al Disegno di legge delega* si rileva come tali beni siano “informati al principio di salvaguardia intergenerazionale delle utilità”.

³⁷ In tal senso, E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, cit., VIII e 37. Al riguardo, confesso di leggere con qualche brivido d'inquietudine il seguente passaggio del “manifesto benecomunista” (U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 49): “restituire dignità politica e culturale ai beni comuni significa fondare il discorso politico e giuridico su un'altra realtà, quella di un mondo e di una natura che non possono appartenere a qualcuno soltanto, ma che devono essere condivisibili e accessibili a tutti. Significa riconoscersi, come talvolta si dice, in un'altra narrativa, secondo la quale prima vengono gli interessi di tutti (umani e non), concepiti come un ecosistema di relazioni di reciproca dipendenza, e solo successivamente gli interessi individuali. Poiché gli individui non sono neppure materialmente concepibili come monadi isolate (in natura, l'individuo solo necessariamente soccombe e muore), i beni comuni smascherano gli assunti irrealistici dell'individualismo borghese. Il loro riconoscimento promuove la costruzione di un immaginario comune in cui la libertà individuale va considerata come parte del mondo dell'essere, consistente nella facoltà di accedere e godere dei beni comuni e delle relazioni sociali comunitarie (e politiche) che essi rendono possibili”.

³⁸ Al riguardo, per tutti, M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., 11: “l'enfasi sul comune [...] non è l'auspicio di un ritorno al pubblico ai danni del privato, ma piuttosto la tensione verso un'alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali, che si ponga oltre la contrapposizione pubblico/privato”.

passi del *Corpus iuris*³⁹; ma, ancor di più, mi sembra si debba osservare che essa, ben lungi dall'aver perso attualità, si colloca al cuore dei sistemi costituzionali del nostro tempo: infatti, è precisamente in un'incessante dialettica tra sfera pubblica e sfera privata, catalizzata ed orientata dai valori fondamentali sanciti nella Carta costituzionale (e dunque in primo luogo dai diritti inviolabili dell'uomo), che si deve ravvisare l'autentica "cifra" del costituzionalismo contemporaneo. Come è stato ancora di recente autorevolmente sostenuto, "Pubblico e Privato nient'altro sono se non *le due fondamentali dimensioni della democrazia*, entrambe necessarie per la vita stessa della democrazia"⁴⁰; ed i sistemi costituzionali del nostro tempo, essendo incardinati sulla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, non possono che limitare entrambi, di entrambi diffidando, in quanto entrambi, variamente esorbitando, possono violare di diritti umani⁴¹. Può forse non inutilmente aggiungersi al riguardo che gli ordinamenti costituzionali esibiscono – a mio sommessimo parere – non soltanto l'istanza di reciproca limitazione della sfera pubblica e della sfera privata in funzione di tutela dei diritti fondamentali, ma anche l'esigenza di valorizzare l'attitudine di entrambe in ordine alla protezione di tali diritti ed alla realizzazione degli interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini, sostenendo e promuovendo, ove compatibili con l'equilibrio del sistema complessivo, le possibili sinergie tra le stesse: mi pare che in tale ultima direzione muova il principio di sussidiarietà, specialmente nella sua dimensione orizzontale, che appare ormai saldamente insediato in seno allo spazio costituzionale europeo, e che trova positivo riconoscimento nella novellata Costituzione italiana nell'art. 118, I ed ult. comma⁴².

5. I beni comuni ed il paradigma proprietario.

La prospettiva adesso sinteticamente delineata consente di avanzare più di qualche critica anche alla tesi, la quale peraltro appunto della rimozione della distinzione pubblico/privato si pone come immediata espressione, che vede nella centralità riconosciuta alla categoria dei beni comuni non semplicemente il superamento della dicotomia recata dall'art.

³⁹ Come ricorda N. BOBBIO (*Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Torino, 1978, 3), "attraverso due commentatissimi passi del *Corpus iuris* [*Institutiones*, I, 1, 4, *Digesto*, I,1, 1,2], che definiscono con identiche parole rispettivamente il diritto pubblico e il diritto privato – il primo 'quod ad statum rei romanae spectat', il secondo 'quod ad singulorum utilitatem' - , la coppia di termini pubblico/privato ha fatto il suo ingresso nella storia del pensiero politico e sociale dell'Occidente".

⁴⁰ Così M. FIORAVANTI, *Pubblico e privato. I principi fondamentali della Costituzione*, Napoli, 2014, 7.

⁴¹ *Ivi*, 44 s. (ma *passim*). Nella stessa pagina si osserva: "il primo [il Pubblico] non può più esprimersi con il linguaggio del legislatore onnipotente, pensando di poter normare ogni aspetto della vita individuale e di relazione, e non può dunque arbitrariamente invadere le sfere dei cittadini, ma anche il secondo [il Privato] non può essere terreno di sviluppo di poteri smisurati, soprattutto economici, incidenti in modo non meno pericoloso sui diritti fondamentali della persona. La Costituzione non predica insomma alcuna 'virtù', né dello Stato, né del mercato, semplicemente perché pensa che l'uno e l'altro possono violare i diritti della persona".

⁴² Sia consentito, nell'ambito di una letteratura ormai sovrabbondante relativa al principio di sussidiarietà, richiamare soltanto L. D'ANDREA, *Il principio di sussidiarietà tra radice personalista e funzione conformativa del sistema normativo*, in *Iustitia*, 2011, 249 ss.

42, I comma, Cost., ai sensi del quale “la proprietà è pubblica o privata”, in forza dell’emersione di un *tertium genus* (appunto, la proprietà comune, o collettiva)⁴³, ma piuttosto – e ancor di più – lo scardinamento dello stesso paradigma proprietario, la manifestazione della possibilità (e della volontà, naturalmente ...) di “abbandonare un orizzonte – quello proprietario – concepito come strumento di dominio dell’uomo sull’uomo”⁴⁴. Anzi, nelle sue prospettazioni più ambiziose – o, e si vuole, più “avanzate” –, la teoria “benecomunista” coltiva l’aspirazione a scardinare radicalmente “lo strettissimo rapporto strutturale fra proprietà privata e sovranità statale in danno dei beni comuni”⁴⁵, essendo l’una e l’altra “figlie di una logica economica che emarginando il comune cancella la logica ecologica e umilia l’intelligenza generale, producendo soltanto pensiero unico: la logica implacabile dell’accumulo del capitale”⁴⁶.

Naturalmente, le formidabili questioni giuridiche – di ordine teorico, dogmatico, storico – che afferiscono, per un verso, al “terribile diritto”⁴⁷, e, per altro verso, alla categoria, a dir poco altamente controversa, costituita dalla sovranità statale, non possono essere in alcun modo né menzionate, né (tantomeno ...) sottoposte ad esame critico. Quanto al diritto di proprietà privata, riguardato dal punto di vista del sistema costituzionale, è tuttavia sufficiente, ai nostri fini, limitarci ad osservare che il dettato della Carta fondamentale è chiaro nell’offrire ad esso sicura rilevanza (art. 42, I e II comma)⁴⁸, e nell’affiancarvi la proprietà pubblica (art.

⁴³ Riguardo all’importanza nel processo storico di forme di proprietà collettive nel continente europeo, forte è stata la suggestione esercitata sul filone “benecomunista” dalle ricerche di P. GROSSI, tra le quali qui si segnala soltanto la monografia *“Un altro modo di possedere”: l’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977. Peraltro, conviene ricordare che lo stesso A., altrove (e segnatamente in *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, 11), ammonisce a non trapiantare con disinvoltura termini e nozioni da un’epoca storica ad un’altra, e particolarmente rileva che “il rapporto medioevo/moderno si pone all’insegna della discontinuità con un cambiamento dei valori portanti dell’universo politico e giuridico”, sicché trapiantare “concetti-termini” dal medioevo alla modernità genera “una forzatura della realtà storica” e gli stessi “concetti-termini, da “strumenti di comprensione, fungono piuttosto da pericolose matrici di fraintendimenti ed equivoci”. Sulle proprietà collettive, in una prospettiva storica, v., anche, recentemente, E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, cit., 43 ss.; R. FERRANTE, *Beni comuni, tra storia e diritto*, P. NERVI, *I diritti storici nell’esperienza degli assetti fondiari collettivi*, M. MAZZA, *Itinerari di ricerca sugli assetti fondiari collettivi: dal (micro-)caso dei Walser alla (macro-) prospettiva della comparazione giuridica intersistemica (e interculturale)*, in M. COSULICH, G. ROLLA (a cura di) AA. VV., *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali*, Napoli, 2014, rispett. 13 ss., 27 ss., 57 ss.

⁴⁴ Così A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione*, cit., 15 s. Secondo S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, III ed., Bologna, 2013, 470, i beni comuni si traducono nella “necessaria costruzione dell’opposto della proprietà”. È appena il caso di rilevare come all’istanza di radicale superamento del paradigma proprietario risulti pienamente funzionale la tesi, cui si è già fatto riferimento nel testo, secondo la quale occorre superare la stessa distinzione netta tra soggetto ed oggetto.

⁴⁵ U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 42.

⁴⁶ *Ivi*, 34.

⁴⁷ Il riferimento, naturalmente, è al titolo dell’imprescindibile ricostruzione di S. RODOTÀ citata nella nota 44.

⁴⁸ È significativo il riconoscimento di U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 46 che soltanto la “proprietà privata”, insieme con lo “Stato”, risulta presente “negli orizzonti del costituzionalismo moderno”.

42, I comma), così dislocando l'istituto proprietario entro l'ambito delle due sfere (pubblica e privata) in cui si articola l'universo giuridico. Né mi sembra che la centralità di una simile partizione possa essere messa seriamente in discussione dall'art. 43 Cost., pur frequentemente richiamato dai "benecomunisti"⁴⁹, che si limita a prevedere la sola "possibilità" che la legge possa "riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo", "determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale", oltre che allo Stato e ad enti pubblici, a "comunità di lavoratori o di utenti": si tratta di un'ipotesi del tutto particolare, la quale non sembra in grado di porsi quale cardine di un assetto di gestione dei beni alternativo alla previsione contenuta nell'art. 42, I comma, Cost. Mi pare piuttosto che vada rimarcato come la complessiva fisionomia della proprietà delineata nell'ordinamento costituzionale risulti plasmata dall'articolata dinamica di rapporti tra dimensione pubblica e dimensione privata del sistema cui si è precedentemente fatto cenno: l'equilibrata distribuzione dei beni tra soggetti pubblici e soggetti privati appare funzionale all'istanza liberale di limitazione del potere (naturalmente, di *ogni potere*, pubblico e privato)⁵⁰, così come chiara si manifesta nella trama del sistema costituzionale l'esigenza di valorizzare le due forme di proprietà menzionate nell'*incipit* dell'art. 42 in ordine alla tutela del quadro pluralistico di interessi costituzionalmente rilevanti. Quanto alla proprietà pubblica, nelle sue diverse declinazioni, tale relazione di strumentalità si configura *in re ipsa*, dovendo ritenersi che essa sia – per così dire – consustanziale all'appartenenza del bene ad un soggetto pubblico. Ma anche la proprietà privata viene configurata dalla Costituzione come una situazione soggettiva aperta ad interessi non imputabili al solo titolare della stessa, sensibile ad esigenze ed istanze sociali complessive: nel disegno costituzionale, soprattutto in forza della clausola della "funzione sociale" recata dall'art. 42, II comma, Cost., l'istituto proprietario (anche se collocato nella dimensione privata) si declina secondo una logica solidarista ed egualitaria, capace di tenere conto e di adeguarsi ai peculiari interessi afferenti ai differenti beni che ne sono oggetto⁵¹, assumendo perciò variegate fisionomie e molteplici statuti⁵².

⁴⁹ Ad esempio, secondo A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, cit., 23 s., il riferimento alla "comunità di lavoratori e di utenti" si pone come "possibile copertura costituzionale di quel *tertium genus*, oltre la proprietà pubblica e privata, che integra lo statuto del bene comune, affidato alla diretta gestione dei fruitori del bene", superando "il paradigma proprietario nel nome di una 'autogestione comunitaria'".

⁵⁰ Al riguardo, si può ricordare che art. 42, II comma, prevede che la legge determini "i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo [...] di renderla accessibile a tutti"; l'art. 44 richiede alla legge di imporre "obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata", di fissare "limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie", di promuovere "la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive", di aiutare "la piccola e media proprietà"; l'art. 47 sancisce che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese": è trasparente il disegno costituzionale di muovere in direzione di una larga diffusione della proprietà all'interno del sistema socio-economico.

⁵¹ È stato osservato che "nel momento in cui taluni beni sono al centro di una 'costellazione di interessi, questa loro particolarità implica che, in forme ovviamente differenziate, si dia voce a chi li rappresenta. Emerge così un modello partecipativo" [S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R.

6. I beni comuni nella prospettiva costituzionale. Conclusioni.

Le considerazioni critiche fin qui proposte, relative ad alcune delle posizioni più frequentemente ricorrenti nelle “narrazioni” dei sostenitori della centralità dei beni comuni, non valgono in alcun modo a negare a tale categoria ogni rilevanza, non soltanto politica e socio-economica, ma anche squisitamente giuridica, e tantomeno a giudicare come prive di significato le problematiche espresse e le istanze veicolate nel dibattito pubblico mediante la definizione e l’elaborazione della stessa. Anzi, a ben vedere, la radicale “soppressione” della questione dei beni comuni si configurerebbe come una tesi qualificabile, a sua volta, come (intollerabilmente, a mio avviso) unilaterale. In realtà, forse una simile posizione potrebbe radicarsi sull’assunzione piena ed incondizionata di un paradigma rigorosamente individualista nella conformazione dell’assetto politico-istituzionale⁵³: ma un siffatto individualismo – per così dire – esasperato, appunto in ragione dell’irrimediabile unilateralità che lo connota, finirebbe esso pure per (quantomeno ...) sottoporre ad un formidabile *stress* quelle polarità dialettiche intorno alle quali si è strutturata la modernità politica e giuridica, e dunque in ultima analisi per compromettere irreparabilmente lo stesso equilibrio complessivo del sistema costituzionale.

In realtà, la questione dei beni comuni ha concorso e concorre a veicolare nel dibattito pubblico istanze ed esigenze cui è da riconoscere una sicura “cifra” costituzionale e che mi sembrano di ineludibile attualità. Tuttavia, ritengo che si debba ripensare criticamente e riconformare la categoria in esame, così da consentirne un fisiologico incardinamento all’interno delle coordinate del sistema costituzionale. Si tratta naturalmente di un proposta teorica che in questa sede posso soltanto tentare di abbozzare rapidamente, sperando di potere tornare altrove a meglio svilupparla e più distesamente argomentarla.

Il punto di partenza di una simile tentativo di ripensamento mi sembra debba ravvisarsi nella piena consapevolezza che, come si è già evidenziato, i beni comuni in nessun modo possono essere considerati una categoria unitaria di beni, suscettibile di una chiara ed univoca definizione, connotata da uno statuto giuridico unitario⁵⁴. Piuttosto, richiamando i due cardini sopra individuati della relativa nozione elaborata dalla dottrina corrente, costituiti

MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, cit., 315]. In proposito, recentemente, v. F. RINALDI, *Proprietà privata, beni pubblici e “beni comuni”*, cit., 4 ss.

⁵² Con riferimento all’impossibilità, sancita dalla Carta costituzionale del 1948, di declinare al singolare l’istituto proprietario, dovendosi configurare questo secondo differenziati statuti relativi alle molteplici categorie di beni ed ai diversi interessi coinvolti dalla loro gestione, piace qui ricordare la pionieristica ricostruzione di S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, Milano, 1954.

⁵³ Ne è offerta una rigorosa esposizione in R. NOZICK, *Anarchia, Stato e utopia. I fondamenti filosofici dello “Stato minimo”* (1974), Firenze, 1981; per la dottrina italiana, conviene segnalare la riflessioni di B. LEONI, di cui si menziona soltanto *La libertà e la legge* (1961), Macerata, 1994.

⁵⁴ Tra gli altri, in proposito, da ultimo, F. RINALDI, *Proprietà privata, beni pubblici e “beni comuni”*, cit., 45, il quale osserva che i beni comuni “non sembrano costituire una *categoria giuridica*, trattandosi, piuttosto, di un concetto aspecifico e anfibologico”, e L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, cit., 289, ove si rileva “l’assenza di un nucleo forte di fattori teorici attorno ai quali aggregare un modello esplicativo condiviso ed obiettivo in cui calare o studio e la disamina dei beni in questione”.

dalla funzionalità dei beni comuni ai diritti fondamentali ed al libero sviluppo della persona umana e dalla centralità dell'effettivo ed egualitario godimento degli stessi, si può avanzare l'ipotesi di considerare la nozione in esame come idonea non già ad individuare un insieme (per qualche verso almeno unitario ed omogeneo) di beni, ma piuttosto ad esprimere sinteticamente un'esigenza di sicuro rilievo costituzionale, quale quella di porre costantemente in relazione i diritti inviolabili delle persone che nella comunità vivono con le "risorse" di cui il sistema dispone per garantirne l'effettiva tutela (e per tale via assicurare la concreta soddisfazione degli interessi fondamentali dei consociati). Si è volutamente adottato un termine assai generico ("risorse") per indicare l'insieme degli "strumenti" di cui l'ordinamento può disporre allo scopo di garantire tutela e protezione agli interessi giuridicamente rilevanti: a partire dai principi e dalle regole fondamentali, i poteri dei pubblici poteri, le diverse situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, i beni materiali ed immateriali, le capacità delle persone umane e le attività che ne sono espressione ...⁵⁵. Dell'insieme di tali "strumenti" il sistema deve avvalersi, secondo opzioni connotate da equilibrata ponderazione, che ne sappiano adeguatamente sfruttare le possibili sinergie e ragionevolmente comporre gli inevitabili conflitti, allo scopo di offrire soddisfazione ai bisogni ed alle istanze dei cittadini: è questa, in buona sostanza, la portata normativa – e politico-istituzionale – del principio personalista, sul quale si incardina l'intero ordinamento costituzionale. È in questa prospettiva che si devono ripensare e riconformare le relazioni, la cui centralità si è già evidenziata, tra la sfera pubblica e la sfera privata, ragionevolmente bilanciando la necessaria autonomia reciproca con le possibili sinergie: giova qui ribadire che una fisiologica gestione dei "beni comuni" (vale a dire, secondo la tesi qui patrocinata, una fisiologica gestione delle "risorse" del sistema per garantire i diritti inviolabili dell'uomo) non passa affatto dallo scardinamento, e neppure dal superamento, della dialettica pubblico/privato, ma piuttosto dalla sua valorizzazione. Tale fisiologica gestione dei beni comuni non può che risultare dalla capacità dei soggetti privati e delle pubbliche istituzioni di cooperare, nel rispetto dei relativi ruoli, allo scopo di adeguatamente soddisfare bisogni ed istanze costituzionalmente pregevoli, accuratamente individuando caso per caso le soluzioni più congrue alle specifiche caratteristiche dei singoli beni ed alle differenziate situazioni giuridiche (per esempio, disposizione, godimento, gestione ...) ⁵⁶.

A fronte del moltiplicarsi, nel corso degli ultimi decenni, di tesi (tra le quali vanno annoverate anche quelle "benecomuniste") volte a negare rilevanza alla sfera pubblica ed al ruolo assolto dalle istituzioni pubbliche in ordine allo sviluppo economico ed alla crescita sociale complessiva, giova piuttosto sottolineare che "la mediazione istituzionale [...] è una funzione centrale della civilizzazione moderna", in assenza della quale "non si costituirebbe nemmeno la singolarità degli individui: alla base di ciò che forma la dimensione più privata di

⁵⁵ Sullo stretto rapporto ravvisabile tra norme, diritti soggettivi e beni, v. le interessanti considerazioni di E. DICHIOTTI, *I beni comuni nell'attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento concettuale, un'apologia e una critica*, in *Ragion pratica*, n. 41/2013, 348 ss.

⁵⁶ In questo senso, convincentemente, L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus?*, cit., 285 ss.

ciascuno di noi c'è qualcosa di 'non privato', di 'mediato', di 'costituito'⁵⁷. Insomma, a ben vedere, nei sistemi giuridici della modernità la sfera istituzionale si configura come condizione di esistenza e di forza della dimensione "privata"⁵⁸, la cui autonomia, garantita dal diritto (e segnata dalle Carte costituzionali) negli ordinamenti liberal-democratici, consente alla stessa di porsi come ambito di espressione dell'autodeterminazione dei cittadini e di libero sviluppo della persona umana. Peraltro, deve evidenziarsi che, secondo il principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale, all'"autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati" appartiene l'attitudine a svolgere "attività di interesse generale", le quali devono essere sostenute e favorite dall'esercizio delle funzioni pubbliche di "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni" (art. 118, ult. comma, Cost.): ancora una volta, sfera pubblica e sfera privata sono chiamate a fisiologicamente concorrere nell'incessante processo di implementazione ed invero dei principi costituzionali e di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

In conclusione, conviene ribadire che, come peraltro era denunciato già nel titolo della presente riflessione, si sono qui proposte delle semplici note introduttive rispetto ad una più organica riflessione relativa al necessario "ambientamento" in seno all'ordinamento costituzionale di una problematica, sintetizzata dalla locuzione "beni comuni", che appare connotata da innegabile attualità e ad un tempo da marcata complessità. Non essendo consentito ravvisare nei beni comuni una categoria autonoma, caratterizzata da uno statuto giuridico unitario, si è ritenuto di potere ravvisare in tale nozione l'espressione dell'esigenza, di natura squisitamente costituzionale, di assicurare la funzionalità delle molteplici ed eterogenee "risorse" disponibili dal sistema alla tutela effettiva e paritaria dei diritti inviolabili dell'uomo. Si è quindi individuata la prospettiva entro la quale offrire un'adeguata risposta a siffatta esigenza non già nel superamento (o nella negazione) della dialettica pubblico/privato, e neppure nel

⁵⁷ In questi termini, L. PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, cit., 111 e 112. La stessa A. (*ivi*, 111), rileva che "le istituzioni sono il *medium* delle relazioni sociali attraverso cui avvengono, in forme mediate intersoggettivamente, l'elaborazione, il riconoscimento e la generalizzazione di significati sociali".

⁵⁸ Osserva ancora L. PENNACCHI, *op.cit.*, 130, che, anche a voler ritenere la dimensione del *comune* idonea a permettere "di fuoriuscire dalla secca dicotomizzazione pubblico-privato (su cui viene ricalcata quella Stato-mercato)", bisogna considerare che essa "vive in uno schema triangolare, muore se pretende di divorare e fagocitare ogni altra dimensione proponendosi come unica polarità a quel punto trasformata in assoluto. Ma la collocazione del *comune* nella triangolazione pubblico-privato-comune va compiuta tenendo conto dei tre assunti appena analizzati: 1) la rilevanza della mediazione istituzionale; 2) la crucialità del pubblico; 3) l'importanza dello Stato, dello statuale, della statualità"; con sintesi efficace, se non erro nella stessa prospettiva, afferma perentoriamente E. VITALE (*Quale tempo per i beni comuni?*, in *Ragion pratica*, n. 41/2013, 399) che "occorre muovere "non oltre il pubblico e il privato, ma verso il rafforzamento e allargamento del pubblico". Sul rapporto tra dimensione pubblica e dimensione comune, v. anche le considerazioni critiche di L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, cit., 69 ss., nonché le notazioni di A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, cit., 21, secondo cui "non si comprende la ragione della contrarietà [della nozione di beni comuni] rispetto al pubblico, se non assumendone come data e immutabile la versione 'deteriorata' o espropriata dalla globalizzazione economica neoliberalista. Il pubblico [...] è di tutti, è comune. [...] Se mai si tratta di rivendicare nel pubblico una partecipazione effettiva, contestualmente alla garanzia di uno spazio di azione per la democrazia dal basso".

radicale scardinamento dall'ordito del sistema dell'istituto proprietario, ma piuttosto in una riarticolazione dei rapporti tra quelle due sfere, tra le quali va garantita l'imprescindibile distinzione insieme alle parimenti necessarie sinergie, secondo dinamiche virtuose di natura circolare.